



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e
 l'Organizzazione
 Direzione Generale per l'Innovazione
 Tecnologica e la Promozione

Servizio II
 Comunicazione, promozione e marketing

Roma, 02/10/2006

circolare n° 181

Ai Direttori Regionali per i beni culturali e
 paesaggistici
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti Centrali e Periferici
LORO SEDI

Alla Fondazione Museo Egizio
 Via Accademia delle Scienze, 5
10123 - TORINO

e, p.c., Al Capo del Dipartimento per la ricerca,
 l'innovazione e l'organizzazione
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i beni
 culturali e paesaggistici
 Via di San Michele, 22
00153 - ROMA

Al Capo del Dipartimento per i beni
 archivistici e librari
 Via dell'Umiltà, 33
00186 - ROMA

Ai Direttori Generali
LORO SEDI

Prot. n. 0001734 Allegati²

Oggetto: Rinnovo accordi Mibac / F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A. e Mibac / Scala Group S.p.A.

Facendo seguito alla lettera circolare n° 64 del 12 giugno 2006 si comunica che, essendo pervenuti a questa Direzione Generale riscontri positivi sulla stipula di convenzioni uniche con le

AM

Società indicate in oggetto a firma dei Capi Dipartimento, nello scorso mese di agosto sono stati siglati gli accordi come da bozze allegate alla lettera circolare di cui sopra.

Pertanto in data 02 agosto 2006 è stato rinnovato l'accordo con la F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A. con decorrenza 6 dicembre 2005, ed in data 29 agosto 2006 quello con la Società Scala Group S.p.A..

Si allegano i testi degli accordi come sottoscritti da tutti gli interessati.


IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Antonia P. Recchia)

SM

ACCORDO SPECIFICO

Il Ministero per i beni e le attività culturali,
in persona del Capo Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione con sede a Roma
in Via del Collegio Romano n. 27, del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici con
sede a Roma in Via di San Michele n° 22, del Capo Dipartimento per i beni archivistici e librari con
sede a Roma in Via dell'Umiltà n° 33, in seguito il "Ministero" da una parte

e
la Fratelli Alinari I.D.E.A. S.p.A.,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante
con sede in Firenze, Largo Alinari n. 15
in seguito "Alinari" dall'altra parte

Premesso che:

- a) Alinari è proprietario di un archivio fotografico di circa 1.500.000 immagini e ne cura la conservazione, catalogazione e fruizione pubblica anche mediante il Museo di storia della fotografia Fratelli Alinari;
- b) la Soprintendenza archivistica per la Toscana, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ha emesso nei riguardi del predetto archivio – in data 20 giugno 1980 – dichiarazione di notevole interesse storico (all. n. 1);
- c) in data 6 febbraio 1997 era stato siglato, ai sensi e per gli effetti di cui al punto III del D.M. 8 aprile 1994, un accordo specifico di durata quadriennale fra i responsabili degli Uffici Centrali di questo Ministero e la Alinari al fine di regolamentare i rapporti tra i due soggetti;
- d) in data 06 dicembre 2001 il Ministero, in persona del Segretario Generale, e la Alinari hanno siglato un nuovo accordo per ulteriori 4 anni;
- e) Alinari, in data 10 ottobre 2005, ha formulato richiesta, approvata dal Ministero, di un nuovo accordo sussistendo ancora, nell'ambito delle sue attività, l'interesse ad effettuare nuove campagne fotografiche relative a beni culturali in consegna al Ministero anche alla luce delle nuove tecnologie disponibili per la diffusione delle immagini;
- f) a far data dal 19 dicembre 2005 gli oggetti esposti nelle sale del Museo di antichità egizie di Torino sono stati conferiti alla Fondazione Museo delle antichità egizie che ne gestisce la valorizzazione e la promozione in maniera autonoma e che, pertanto, le riproduzioni di tali oggetti rimangono escluse dalla presente convenzione;
- g) è interesse delle Parti disciplinare le modalità di utilizzazione, anche commerciale, dell'archivio storico Alinari nonché le modalità di realizzazione di nuove campagne fotografiche e successive utilizzazioni commerciali ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42, al D.M. 24 marzo 1997 n° 139 ed al Tariffario D.M. 8 aprile 1994, ai quali contenuti le Parti, anche per patto espresso, intendono inderogabilmente attenersi;

ciò premesso con valore di patto,
si conviene ulteriormente:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Nel rispetto della disciplina di cui al Titolo II, Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il Ministero consente ad Alinari la utilizzazione senza oneri del materiale fotografico, di proprietà della Alinari stessa, riprodotte beni in consegna al Ministero e facente parte dell'archivio dichiarato di notevole interesse storico in data 20 giugno 1980 dall'allora Soprintendenza Archivistica per la Toscana, fatta salva l'integrità culturale dei beni riprodotti.

Art. 3

Alinari consente al Ministero l'utilizzazione senza oneri di tutto il materiale del proprio archivio per fini di consultazione mentre si impegna a praticare – per usi diversi – un prezzo pari al 40 % delle tariffe applicate alla normale clientela. Tale percentuale diventa del 30% per il materiale fotografico degli archivi Alinari, relativo ai beni in consegna, di cui il Ministero sia in possesso e venga utilizzato ai soli fini istituzionali. Riguardo a quest'ultimo materiale Alinari, fatta salva la citazione del proprio archivio, consente altresì l'uso gratuito delle immagini esclusivamente per campagne promozionali promosse dal Ministero direttamente o tramite terzi per effetto di specifiche convenzioni.

Art. 4

Il Ministero consente ad Alinari di pubblicare su internet per fini di consultazione e di studio nonché di noleggiare a terzi, per esclusivo uso editoriale grafico e digitale (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, prodotti multimediali e in rete), il materiale fotografico del suo archivio riprodotto in bianco e nero o a colori successivamente alla data del 20 giugno 1980, sulla base delle seguenti condizioni:

- a) Alinari provvederà a rendere identificabile il predetto materiale con l'apposizione della sigla "M" su ogni fotogramma e con specifica segnalazione (Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali) per ogni immagine nel data-base elettronico;
- b) le immagini digitali saranno immesse in rete a bassa risoluzione, non superiore a 480 x 480 pixel, e con marchiatura digitale visibile e invisibile;
- c) il noleggio a terzi per uso digitale in rete non potrà superare la durata di un anno;
- d) Alinari verserà al Ministero che ha in consegna il materiale originale la somma forfetaria annuale di €1.000 (mille euro) per la pubblicazione on line e le attività promozionali delle immagini nonché la percentuale del 10% al netto d'I.V.A. sull'importo del fatturato, certificato tramite specifica e puntuale documentazione, riscosso annualmente per il noleggio delle riproduzioni. La quota forfetaria verrà versata anticipatamente, per il primo anno al momento della sottoscrizione del presente atto e per gli anni seguenti entro la corrispondente data delle successive annualità. La quota percentuale verrà versata entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento;
- e) Alinari comunicherà al Ministero le richieste di utilizzo volte a realizzare opere monografiche su istituzioni statali.

Le Parti consentono la segnalazione nei propri siti on line di un link di reciproco rimando secondo modalità da concordare.

Art. 5

Le future campagne fotografiche relative ai beni in consegna al Ministero avverranno con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta di autorizzazione all'Istituto che ha in consegna i beni;
- b) versamento preventivo a favore dell'Istituto stesso dei corrispettivi in vigore al momento della ripresa;
- c) consegna all'Istituto stesso di un doppio originale di ogni scatto realizzato.

Per il successivo utilizzo anche commerciale da parte di Alinari nei termini di cui al presente accordo valgono le condizioni indicate nel precedente art. 4.

Art. 6

I pagamenti di cui agli artt. 4 e 5 dovranno essere effettuati sul c.c.p. intestato alle Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio (Capo XXIX – Capitolo 2584 art. 3) ovvero sul c/c bancario di ciascun capo di Istituto.



Art. 7

Rimane escluso l'utilizzo del materiale fotografico di cui agli artt. 4 e 5 per la realizzazione – anche da parte della Alinari stessa – di prodotti derivati (oggettistica, abbigliamento, pubblicità, etc.).

Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto formerà oggetto, di volta in volta, di specifico accordo fra l'utilizzatore ed i capi degli Istituti che hanno in consegna i beni.

Di tale circostanza Alinari s'impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri utenti.

Art. 8

Il presente accordo non istituisce diritti di esclusiva nei confronti della Alinari anche nel periodo della sua durata prevista in quattro anni a decorrere dal 06 dicembre 2005.

Art. 9

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato in epigrafe del presente accordo.

Art. 10

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 11

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 12


Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese di Alinari.

Roma, 02/08/06


Per il Ministero

Per Fratelli Alinari I.D.E.A. S.p.A.


Capo Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione



Il Presidente



Capo Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici ed *ediliziari*



Capo Dipartimento per i beni archivistici e
librari



ACCORDO SPECIFICO

Il Ministero per i beni e le attività culturali,
in persona del Capo Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione con sede a Roma
in Via del Collegio Romano n. 27, del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici con
sede a Roma in Via di San Michele n° 22, del Capo Dipartimento per i beni archivistici e librari con
sede a Roma in Via dell'Umiltà n° 33, in seguito il "Ministero" da una parte

e

la Scala Group S.p.A.,
in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante
con sede a Bagno a Ripoli (FI), in Via Chiantigiana n° 62
codice fiscale e Partita IVA 04037920487, in seguito "Scala Group" dall'altra parte

Premesso che:

- a) Scala Group è proprietario di un archivio fotografico di circa 130.000 immagini a colori e ne cura la conservazione, catalogazione e fruizione pubblica anche mediante attività editoriale;
- b) l'archivio fotografico riproduce circa 55.000 opere relative alle arti figurative, all'architettura e all'archeologia, un quinto delle quali sono beni in consegna al Ministero;
- c) la consultazione delle immagini può essere effettuata, sia in loco che a distanza, con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica contro la pirateria, sul sito web www.scalarchives.it grazie ad una banca dati che consente ricerche per soggetto, artista, località e periodo storico;
- d) in data 01 luglio 2002 tra il Ministero e Scala Group è stato firmato, a seguito di transazione del 3 maggio 2002 intervenuta per l'uso commerciale della parte dell'archivio fotografico Scala relativa a beni in consegna al Ministero ripresi anteriormente all'entrata in vigore della L. n° 4 del 14 gennaio 1993, un accordo della durata di quattro anni per disciplinare l'uso strumentale e precario delle immagini di beni in consegna al Ministero;
- e) Scala Group, in data 05 luglio 2005, ha formulato richiesta di un nuovo accordo sussistendo ancora, nell'ambito delle sue attività, l'interesse all'utilizzo delle immagini già acquisite e ad effettuare nuove campagne fotografiche relative a beni culturali in consegna al Ministero anche alla luce delle nuove tecnologie disponibili per la diffusione delle immagini;
- f) a far data dal 19 dicembre 2005 gli oggetti esposti nelle sale del Museo di antichità egizie di Torino sono stati conferiti alla Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino che ne gestisce la valorizzazione e la promozione in maniera autonoma e che, pertanto, le riproduzioni di tali oggetti rimangono escluse dalla presente convenzione;
- g) è interesse delle Parti disciplinare le modalità di utilizzazione, anche commerciale, dell'archivio Scala Group nonché le modalità di realizzazione di nuove campagne fotografiche e successive utilizzazioni commerciali ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42, al D.M. 24 marzo 1997 n° 139 ed al Tariffario D.M. 8 aprile 1994, ai quali contenuti le Parti, anche per patto espresso, intendono inderogabilmente attenersi;

ciò premesso con valore di patto, si conviene ulteriormente:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Scala Group consente al Ministero l'utilizzazione senza oneri di tutto il materiale del proprio archivio per fini di consultazione mentre si impegna a praticare – per usi diversi – un prezzo pari al 40% delle tariffe applicate alla normale clientela. Tale percentuale diventa del 30% per il materiale fotografico degli archivi Scala, relativo ai beni in consegna, di cui il Ministero sia in possesso e venga utilizzato ai soli fini istituzionali. Riguardo a quest'ultimo materiale Scala Group, fatta salva

la citazione del credito "Foto Scala, Firenze", consente altresì l'uso gratuito delle immagini esclusivamente per campagne promozionali promosse dal Ministero direttamente o tramite terzi per effetto di specifiche convenzioni.

Art. 3

Il Ministero consente a Scala Group di pubblicare su internet per fini di consultazione e di studio nonché di noleggiare a terzi, per esclusivo uso editoriale grafico e digitale (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, prodotti multimediali e in rete), il materiale fotografico del suo archivio riprodotto in bianco e nero o a colori successivamente all'entrata in vigore della L. 14 gennaio 1993 n. 4, sulla base delle seguenti condizioni:

- a) Scala Group provvederà a rendere identificabile il predetto materiale con le seguenti indicazioni per ogni immagine nel data-base elettronico: denominazione dell'Istituto di conservazione degli originali – Archivio Scala - Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) le immagini digitali saranno immesse in rete a bassa risoluzione, non superiore a 480 x 480 pixel, e con marchiatura digitale visibile e invisibile;
- c) il noleggio a terzi per uso digitale in rete non potrà superare la durata di un anno;
- d) Scala Group verserà al Ministero che ha in consegna il materiale originale la somma forfetaria annuale di €1.000 (mille euro) per la pubblicazione on line e le attività promozionali delle immagini nonché la percentuale del 10% al netto d'I.V.A. sull'importo del fatturato, certificato tramite specifica e puntuale documentazione, riscosso annualmente per il noleggio delle riproduzioni. La quota forfetaria verrà versata anticipatamente, per il primo anno al momento della sottoscrizione del presente atto e per gli anni seguenti entro la corrispondente data delle successive annualità. La quota percentuale verrà versata entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento;
- e) Scala Group comunicherà al Ministero le richieste di utilizzo volte a realizzare opere monografiche su istituzioni statali.
- f) Le Parti consentono la segnalazione nei propri siti on line di un link di reciproco rimando secondo modalità da concordare entro l'anno in corso.

Art. 4

Le future campagne fotografiche relative ai beni in consegna al Ministero avverranno con le seguenti modalità:


- a) richiesta scritta di autorizzazione all'Istituto che ha in consegna i beni;
- b) versamento preventivo a favore dell'Istituto stesso dei corrispettivi in vigore al momento della ripresa.
- c) consegna all'Istituto stesso di un doppio originale di ogni scatto realizzato.

Per il successivo utilizzo anche commerciale da parte di Scala Group nei termini di cui al presente accordo valgono le condizioni indicate nel precedente art. 3.

Art. 5

Fatto salvo quanto previsto dal DM 8 aprile 1994 per le prime edizioni in una lingua – includendo in tale dizione le eventuali identiche ristampe di uno stesso titolo – Scala Group potrà utilizzare le immagini di cui ai precedenti articoli per ulteriori edizioni anche in altre lingue pubblicate dalla stessa o dalle Società del suo gruppo anche in coproduzione in cui essa abbia una quota di almeno il 30%, contro un pagamento forfetario annuale al Ministero di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta euro) fino ad un massimo di 350 immagini per anno. Per la pubblicazione delle immagini in eccedenza a tale quantità il pagamento sarà pari al 50% delle tariffe pro tempore vigenti.

La quota forfetaria verrà versata anticipatamente, per il primo anno al momento della sottoscrizione del presente atto e per gli anni seguenti entro la corrispondente data delle successive annualità.



L'importo relativo alle eventuali eccedenze, certificato tramite specifica e puntuale documentazione, verrà versata entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6

I pagamenti di cui ai precedenti articoli dovranno essere effettuati sul c.c.p. intestato alle Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio (Capo XXIX – Capitolo 2584 art. 3) ovvero sul c/c bancario, ove attivato, di ciascun capo di Istituto.

Art. 7

Rimane escluso l'utilizzo del materiale fotografico di cui agli artt. 3 e 4 per la realizzazione – anche da parte di Scala Group – di prodotti derivati (oggettistica, abbigliamento, pubblicità, etc.). Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto formerà oggetto, di volta in volta, di specifico accordo fra l'utilizzatore ed i capi degli Istituti che hanno in consegna i beni. Di tale circostanza Scala Group s'impegna a dare esplicita informazione ai propri utenti.

Art. 8

Il presente accordo non istituisce diritti di esclusiva nei confronti di Scala Group anche nel periodo della sua durata prevista in quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Art. 9

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato in epigrafe del presente accordo.

Art. 10

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 11

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 12

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese di Scala Group.

Roma, 29.08.06

Per il Ministero
Capo Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione

Capo Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici

Capo Dipartimento per i beni archivistici e
librari

Per Scala Group S.p.A.

Il Vice Presidente e legale rappresentante